

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Lorenzo Simonetti, Presidente relatore

Avv. Claudio Miglio

Avv. Christian Blasi

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in merito al procedimento disciplinare n. 1273/2017 nei confronti del Sig. Giorgio Nanì La Terra, nato a Siracusa [REDACTED] incolpato delle seguenti condotte:

- 1) Violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, avendo acceduto ed utilizzato abusivamente l'account associato al Canale Youtube FID così come contestato con l'atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30 dicembre 2016 (Prot. N. 1899/2016);
- 2) Violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, avendo pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati così come contestato con l'atto di deferimento del Procuratore Federale del 10 aprile 2017 (Prot. N. 866/2017).

IN FATTO

Con nota n. 1734, dell'1.12.2016, la Procura della Federazione Italiana Dama ha accusato il Sig. Giorgio Nanì La Terra, tesserato FID, di aver violato l'account associato al Canale Youtube FID: in particolare veniva precisato che era stata cambiata la *password*, l'indirizzo e-mail per il recupero della stessa era stato rimosso ed il canale svuotato dei suoi contenuti.

Veniva comunicato - altresì - al Sig. Giorgio Nanì La Terra che la cura del Canale Youtube era stata affidata ad altra persona. Conseguentemente si richiedeva di rendere la FID amministratore unico del Canale *de quo*, ferma restando la garanzia sui diritti d'autore, ovvero di restituire i filmati non prodotti dal Sig. La Terra e di svuotare il predetto canale da qualsiasi riferimento alla FID.

Il Sig. La Terra, in data 22.11.2016, comunicava la *password* del Canale Youtube e, tra le altre cose, affermava: "io non sono più responsabile del canale youtube fid pensateci voi al canale ricordo che l'email è la mia e visto i precedenti accordi con Bordini andava aperta con quella mail ...

comunque sfate voi ... vi consegno oggi un canale con oltre 18.000 visualizzazioni e 45 video caricati".

Successivamente alla consegna della *password* da parte del Sig. La Terra, il Segretario Generale si attivava con i *webmaster* procedendo alla modifica della *password* d'accesso. Ciononostante il canale *Youtube* veniva violato per mezzo di un recupero *password* non autorizzato riconducibile all'e-mail [REDACTED]

A fronte della richiesta di chiarimenti della Procura Federale, con comunicazione e-mail del 14.12.2016, il Sig. La Terra asseriva di essere unico titolare/proprietario dello spazio *web Youtube* dove risiedeva il canale ufficiale della FID per gratuita e temporanea concessione. Inoltre quest'ultimo asseriva la possibilità di escludere chiunque dal predetto canale.

Con nota n. 1892, del 21.12.2016, la Procura Federale ha avvisato l'incolpato che tali fatti sono sanzionati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ha comunicato l'intenzione di procedere al deferimento a codesto Tribunale Federale assegnando, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del regolamento in parola, il termine di dieci giorni per depositare una memoria scritta.

Con PEC del 21.12.2016 il Sig. La Terra ha contestato l'intenzione di procedere al deferimento non fornendo, tuttavia, elementi che consentivano di valutare differemente la condotta contestata.

Con atto del 30.12.2016 (Prot. N. 1899), in particolare, la Procura Federale chiedeva di accertare la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, con riferimento al suddetto accesso ed utilizzo abusivo dell'*account* associato al Canale *YouTube* FID.

Inoltre, in data 10.04.2017, con altro atto di deferimento (Prot. N. 866/2017) la Procura Federale chiedeva di accertare la violazione da parte del Sig. Nani La Terra del punto 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, con riferimento alle frasi lesive pronunciate nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati.

IN DIRITTO

1. Il Sig. Nani La Terra risulta aver perpetrato una condotta integrante violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, avendo lo stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'*account* associato al Canale *YouTube* FID.

L'inculpato, nonostante avesse l'incarico - come risulta dalla PEC del 22.11.2016- di gestire il Canale *Youtube* della FID, poneva in essere ripetute condotte di utilizzo abusivo dell'*account* associato al Canale predetto, consistite nel cambiamento della *password*, nella rimozione dell'indirizzo e-mail per il recupero della stessa e, ancor più grave, nello svuotamento dei contenuti del Canale anzidetto.

Tuttavia, tale gestione posta in essere dall'inculpato è andata oltre le normali competenze spettanti a quest'ultimo il quale ha posto in essere condotte lesive degli interessi della Federdama eccedendo, dunque, il mandato assunto.

A fronte di questi eventi la FID invitava il Sig. La Terra a non continuare a perpetrare tali contegni e, per l'effetto, di restituire la *password*.

La responsabilità del Sig. La Terra risulta, in primo luogo, dal fatto che questi non solo non abbia obiettato in merito alla riconducibilità delle condotte suindicate alla sua persona ma, soprattutto, dall'aver restituito la *password* modificata, contegno questo da cui si evince *ictu oculi* come fosse stato lui stesso a procedere con la modifica di cui si discute.

Inoltre, successivamente alla consegna della *password*, i *webmaster* procedevano con la relativa modifica, ciononostante veniva nuovamente violato il Canale in parola mediante un recupero *password* non autorizzato riconducibile all'email [REDACTED]

Proprio tale nesso tra l'email e il suo titolare, consente di addivenire alla conclusione che l'azione abusiva sia da attribuire all'odierno inculpato.

2. Risulta altresì provata la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, per aver pronunciato il Sig. La Terra frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati.

Difatti l'inculpato, in diverse occasioni, si è reso protagonista di offese e - più in generale - di condotte oltremodo offensive delle istituzioni sportive oltreché dei suoi tesserati, screditando gli stessi.

A riprova di ciò si fa riferimento:

- 1) In data 15.11.2016 in un *post* sul *forum* FID, scriveva: “Secchi, appena puoi prenditi una pausa, e vai tra i campi a zappare, non è un’offesa un invito a riflettere tramite il lavoro di fatica. Può essere utile anche andare in Barbagia a fare il pastore, badare le pecore tra i meravigliosi paesaggi sardi, così da riflettere sulle immense fesserie che scrivi e dici. La questione è seria e tu ti esprimi divertito” (cfr. Prot. N. 564 del 1.03.2017);
- 2) In data 17.11.2016 in un *post* sul *forum* FID, scriveva: “Con tale esplicita lettera si comprende ancora una volta i fini solo a scopo personali di Carlo Bordini, vedasi come ultimo esempio, proseguendo con la lettura della lettera, la stampa del Libro con costi altissimi che a quanto pare serviva solo alla sua campagna elettorale, libro finanziato appunto con i NOSTRI SOLDI” (cfr. Prot. N. 564 del 1.03.2017);
- 3) In data 17.02.2017 in un *post* sul *forum* FID, scriveva: “Tale decisione è scaturita dalle angherie che ho subito stile Mobbing... cercando di ostacolarmi in tutti i modi possibili ivi compreso la calunnia per la quale non farò decorrere termini per la querela... il comportamento di alcuni dei vertici fid nei miei confronti è stato scandaloso, e non si può utilizzare altro termine, per primo quello di Carlo Bordini, poi quello di Giuseppe Secchi quindi di Severino Sapienza. Non per ultimi alcuni consiglieri federali e quindi l’ultimo quello di Riccardo Agosti...” (cfr. Prot. N. 564 del 1.03.2017);

Inoltre, il Sig. La Terra ha aggravato le condotte offensive sopra descritte attribuendo artificiosamente risalto ai *post* pilotando così l’interesse dei lettori a favore dei propri interventi.

In particolare in data 14.11.2016 alle ore 00:59 veniva inserito da parte dell’incolpato un *post* nel *forum* FID, il quale già alle ore 02:07 del 14.11.2016 vantava 1007 letture.

Tuttavia ciò appare, quanto meno, assai improbabile, poiché come ivi risulta (cfr. all. 5, Prot. N. 564 del 1.03.2017) il numero di utenti che si sono collegati al *forum* dopo tale *post* è di 133: un numero, evidentemente, assai inferiore rispetto alle suindicate visualizzazioni.

Si può, dunque, ritenere alla luce di quanto su esposto che il Sig. La Terra incrementava le visualizzazioni sui suoi *post* mediante l’aggiornamento della pagina nonché utilizzando l’*account* federale concernente il Canale *Youtube* della FID.

Le condotte sopra indicate, in conclusione, manifestano un disvalore sì grave perché poste in violazione della piattaforma telematica gestita nell’interesse della F.I.D. e, altresì, offensive del decoro e della reputazione delle sue Istituzioni.

Considerati gli artt. 64 lett. b) e 71 lett. e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina


F.I.D


P.Q.M

Riconosciuta la responsabilità delle condotte contestate al Sig. Giorgio Nanì La Terra
lo condanna alla radiazione dalla Federazione Italiana Dama con effetto immediato.

Roma, 25.07.2017

Il Presidente relatore


Avv. Lorenzo Simonetti


Avv. Claudio Miglio


Avv. Christian Biasi